

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 21 giugno 1890, *Pres. SPAVENTA, Est. GIORGI Ric. Atenolfi, Calenda e Mazziotti.*

Deliberazioni amministrative — Consiglio provinciale — Mutui — Voto favorevole di due terzi dei consiglieri (L. com. prov., art. 208).

Per i mutui da contrarsi dalla provincia richiedesi il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati alla medesima; nè basta quindi che due terzi dei consiglieri prendano parte alla deliberazione e questa sia approvata a maggioranza. (1)

La Sezione, ecc. — Attesochè risulta in fatto che nel dì 8 gennaio 1890 il Consiglio provinciale di Salerno, adunatosi con l'intervento di 39 consiglieri sopra 50 assegnati alla provincia, discusse ed approvò fra altre cose un sussidio di L. 257,704 per opere di utilità provinciale della città di Salerno. Che la votazione avendo avuto per risultato 27 voti favorevoli e 12 contrari, il consigliere Calenda domandò che la proposta dovesse intendersi respinta a senso dell'art. 208 della legge com. e prov., mancandole l'approvazione di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia.

Che tale mozione fu respinta dal Consiglio, e il presidente proclamandone l'esito dichiarò approvata la spesa.

Che nel 31 gennaio il prefetto dichiarò esecutiva la deliberazione e nel 20 marzo i signori Atenolfi Calenda e Mazziotti, tutti e tre membri della minoranza, proposero il loro ricorso, e quindi lo notificarono alle autorità interessate, domandando l'annullamento della deliberazione (*Omissis*).

Attesochè l'art. 208 della vigente legge com. e prov. statuisce: « Le provincie non possono contrarre mutui; 1° se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia » e nel 4° capoverso del medesimo articolo estende l'applicazione di questa regola alle deliberazioni di spese facoltative per oggetti di pubblico interesse nella provincia.

Attesochè tutta l'importanza della questione sollevata col ricorso riducendosi a risolvere se quelle parole: *deliberati dalla maggioranza di due terzi* — significhino solamente con l'intervento, ossivvero, anche col voto favorevole dei due terzi, egli è con le regole d'interpretazione che deve essere decisa.

Attesochè l'art. 3 disp. prelim. cod. civ. sancisce per regola fondamentale d'interpretazione della legge che si debba guardare al senso fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore.

Attesochè, per quanto sia equivoco il senso dell'inciso: *deliberato a maggioranza di due terzi*, non può per altro impugnarsi che il significato più naturale è quello più rigoroso, giacche altrimenti la parola *maggioranza* vi riuscirebbe un pleonasma inutile, essendo chiaro che il legislatore avrebbe perfettamente manifestato la sua volontà diversa facendo a meno della parola *maggioranza*, e dicendo senz'altro che mutui e spese facoltative *devono essere deliberati dai due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia*.

Attesochè a confortare questo concetto concorre l'intenzione del legislatore resa evidente dalle discussioni preparatorie e soprattutto da quella che avvenne nel Senato, dalla quale apparisce chiaro che per *deliberare* s'intese *ammettere* e non semplicemente discutere, e si volle che mentre nelle deliberazioni dei Consigli comunali rimanesse a garanzia della convenienza del partito la doppia votazione presa a semplice maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune e l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, in quelle provinciali invece si richiese che la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia fosse favorevole all'approvazione del mutuo e della spesa.

Attesochè, senza negar fede al principio che le discussioni preparatorie non possono mutare il senso letterale della legge, non può disconoscersi che quando il testo sia equivoco esse divengano un

mezzo legittimo per chiarirlo, rivelando l'intendimento del legislatore; tanto più quando conducono, come avviene nel caso, ad un risultato che armonizza ed il significato sia preferibile anche secondo il senso letterale.

Per questi motivi, ecc.